

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 275 DEL 20/02/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO CONTRATTUALE CON IL CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA SRL - SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA, PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DELLA BRANCA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 281/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;
- il rapporto di collaborazione con le strutture private accreditate è disciplinato da quanto previsto dalla DGRV n. 1278 del 05/11/2024 in tema di accordi contrattuali;
- con D.G.R.V. n. 101 del 08/02/2022 la Regione del Veneto ha determinato e assegnato i tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'attività specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori privati accreditati, stabilendo, per quanto qui rileva, in € 250.000,00 annui l'importo di budget spettante alla struttura accreditata Centro Medico di Fisioterapia srl - sede di Bassano del Grappa - per la branca 56 di Medicina Fisica e Riabilitazione;
- la DGR n. 101/2022 precisa che *“Al fine di assicurare agli erogatori privati accreditati la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2024, della delibera della Giunta Regionale per la determinazione dei tetti di spesa per l'anno successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione. I tetti di spesa per ogni mese di "vacatio" saranno pari ad un dodicesimo dei tetti di spesa assegnati all'erogatore privato con il presente atto e successive modifiche e integrazioni”*;
- con circolare n. 590306 del 27/10/2025, la Regione del Veneto ha precisato che *“quanto previsto dalla DGR n. 101/2022 e s.m.i., attualmente in vigore in dodicesimi, trova applicazione fino all'entrata in vigore del prossimo provvedimento regionale di assegnazione dei tetti di spesa agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali; ciò nell'ottica di assicurare l'imprescindibile continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, in una visione complessiva dell'offerta di prestazioni che permetta di dare riscontro al fabbisogno sanitario e di rispettare i tempi di attesa previsti”*.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento regionale di determinazione e assegnazione dei tetti di spesa agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, l'accordo contrattuale con il Centro Medico di Fisioterapia Srl - sede di Bassano del Grappa - per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per la branca 56 di Medicina Fisica e Riabilitazione, alle condizioni e modalità di cui al testo contrattuale e al relativo prospetto delle prestazioni, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- precisare che l'accordo si conformerà alle eventuali disposizioni regionali sopravvenute in materia ed è fatta salva la facoltà dell'Azienda di rimodulare, in costanza di vigenza dello stesso, il volume e la tipologia delle prestazioni da acquisire in relazione a esigenze assistenziali o a nuove determinazioni regionali.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare

istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare, nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento regionale di determinazione e assegnazione dei tetti di spesa agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, l'accordo contrattuale con il Centro Medico di Fisioterapia Srl - sede di Bassano del Grappa - per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per la branca 56 di Medicina Fisica e Riabilitazione, alle condizioni e modalità di cui al testo contrattuale e al relativo prospetto delle prestazioni, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
3. di precisare che l'accordo si conformerà alle eventuali disposizioni regionali sopravvenute in materia ed è fatta salva la facoltà dell'Azienda di rimodulare, in costanza di vigenza dello stesso, il volume e la tipologia delle prestazioni da acquisire in relazione a esigenze assistenziali o a nuove determinazioni regionali;
4. di approvare l'allegato di Nomina del Responsabile del trattamento dei dati alla presente deliberazione di cui è parte integrante, con la struttura accreditata medesima;
5. di imputare l'onere dell'accordo pari ad € 250.000,00 al conto BA0620000 "Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati", programma di spesa 86, del BEP 2026;
6. di individuare quale esecutore dell'accordo il Responsabile dell'UOSD Assistenza Specialistica;
7. di individuare quale supporto all'esecutore dell'accordo e referente dei flussi informativi il dott. Luca Maffiotti, afferente alla Direzione Amministrativa di Ospedale;
8. di trasmettere copia dell'accordo sottoscritto alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
10. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Accordo contrattuale

ex art. 17 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e art. 8-quinquies Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 tra l’Azienda Ulss 7 Pedemontana e la struttura Centro Medico di Fisioterapia Srl, sede di Bassano del Grappa, per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale relative alla branca 56 Medicina fisica e riabilitazione.

Premesso:

- che il Centro Medico di Fisioterapia Srl, sede di Via Cereria n. 4 a Bassano del Grappa, è titolare di accreditamento istituzionale in virtù del provvedimento adottato in data 09/05/2023 n. 548, per l’erogazione delle seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: le prestazioni della branca di Medicina fisica e riabilitazione (codice 56);
- che l’articolo 8-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.” prevede che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;
- che il comma 2 dell’art. 8-bis del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale della Regione del Veneto è necessario avvalersi dell’attività di strutture private accreditate che operino per

	conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le	
	strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria	
	nazionale e regionale, e, in particolare, al fine di garantire il governo delle liste	
	d'attesa e il contenimento dei tempi di attesa;	
	- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria,	
	l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana ha rilevato il fabbisogno di prestazioni di	
	specialistica ambulatoriale;	
	- che l'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che la Regione e le Aziende	
	Ulss definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano	
	contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22	
	“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e	
	sociali”: <i>“L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie</i>	
	<i>e socio- sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio</i>	
	<i>sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la</i>	
	<i>remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo</i>	
	<i>8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell’ambito del</i>	
	<i>livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente</i>	
	<i>individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;</i>	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. n. 22/2002, l'Azienda Ulss	
	territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali	
	con le strutture private, di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992;	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. n. 22/2002: <i>“La Giunta regionale</i>	
	<i>disciplina i rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e</i>	
	<i>successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con</i>	

	<i>il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni</i>	
	<i>da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli di competenza delle</i>	
	<i>Aziende Ulss anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20" la Giunta</i>	
	regionale con DGR n. 1278 del 05/11/2024 ha disciplinato i rapporti di cui	
	all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 mediante uno schema tipo di	
	accordo contrattuale;	
	- che ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4, della L.R. n. 22/2002 gli accordi	
	contrattuali stipulati dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss con gli erogatori	
	privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale prevedono, in particolare, i	
	volumi di attività, la tipologia, le tariffe;	
	- che l'Allegato A alla DGR. n. 626/2024, al Paragrafo 13, ha previsto che le	
	Aziende sono tenute a definire negli accordi contrattuali le modalità organizzative	
	per garantire la presa in carico, secondo protocolli condivisi, anche da parte delle	
	strutture private accreditate;	
	- che il Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con la Legge 29 luglio 2024,	
	n.107 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024,	
	n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa delle	
	prestazioni sanitarie", recante misure urgenti per la riduzione dei tempi di attesa	
	delle prestazioni sanitarie all'art. 3 prevede, tra l'altro che:	
	<ul style="list-style-type: none"> • gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (CUP) secondo le modalità di accesso alle prestazioni ivi previste; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce specifico elemento di valutazione nell'ambito delle procedure di rilascio dell'accREDITAMENTO 	

	istituzionale, oltre che condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula	
	degli accordi contrattuali;	
	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti dalle classi di priorità, nei 	
	limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30	
	dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno	
	finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.”, senza	
	oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale	
	quota di partecipazione alla spesa sanitaria, è possibile procedere alla	
	ridefinizione qualitativa e quantitativa dei volumi di attività e della tipologia	
	delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate, mediante	
	rivisitazione dell'accordo contrattuale;	
	<ul style="list-style-type: none"> • costituisce elemento contrattuale qualificante, l’obbligo per gli erogatori 	
	pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di	
	garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni	
	effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie;	
	- che ai sensi dell’art. 17, comma 3-bis, della L.R. 22/2002, lo schema tipo di	
	accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda Ulss prevede quale causa	
	di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento	
	alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto	
	previsto dai provvedimenti della Giunta regionale;	
	- che ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 22/2002, l’accreditamento può essere, a	
	seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate, sospeso con prescrizioni o	
	revocato dalla Giunta regionale o dal Comune, nell’ambito delle rispettive	
	competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di accreditamento, nonché	
	a seguito della risoluzione di diritto dell’accordo contrattuale nei casi previsti dal	

comma 3-bis dell'articolo 17 e in ulteriori casi di risoluzione di diritto come previsti dall'accordo stesso;

- che ai sensi dell'articolo 20 comma 1-bis della L.R. n. 22/2002 le Aziende Ulss nel cui ambito territoriale è ubicato il soggetto accreditato vigilano sulla permanenza delle condizioni di accreditamento di cui all'articolo 16 nonché sul rispetto degli accordi contrattuali avvalendosi di Azienda Zero per quanto di competenza;

- che il presente accordo contrattuale redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente, sarà trasmesso in copia a cura dell'Azienda Ulss ad Azienda Zero;

Tutto ciò premesso:

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", (di seguito "Azienda"), con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza,

e

il Centro Medico di Fisioterapia Srl (di seguito "erogatore"), con sede legale in Via E. Scrovegni n. 2/A a Padova e sede operativa in Via Cereria n. 4 a Bassano del Grappa, codice fiscale e partita IVA 00985280288, nella persona della dott.ssa Rosalia Ravagnin, in qualità di legale rappresentante pro-tempore;

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Articolo 1 Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha ad oggetto l'erogazione, per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché eventuali livelli

	integrativi regionali secondo la tipologia, il volume e le tariffe descritti nell'Allegato	
	1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, nell'ambito delle	
	funzioni, attività, specialità indicati nel provvedimento adottato in data 09/05/2023 n.	
	548 relativo al rilascio dell'accreditamento istituzionale e nel rispetto e nei limiti dei	
	tetti di spesa stabiliti dagli atti di programmazione regionale.	
	Entrambe le parti si impegnano ad improntare i rapporti derivanti dal presente accordo	
	ai principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza.	
	Art. 2 - Adeguamento dell'offerta in relazione al fabbisogno e al rispetto dei	
	tempi massimi di attesa	
	L'erogatore si impegna a concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva	
	dell'Azienda, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della	
	programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto	
	dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni.	
	Qualora, nel periodo di vigenza contrattuale, mutassero i fabbisogni assistenziali,	
	nelle branche accreditate, che richiedessero, per volume o per tipologia, l'erogazione	
	di prestazioni diverse da quelle oggetto dell'accordo, le parti si impegnano a	
	rinegoziare l'offerta delle prestazioni, sulla base dei mutati fabbisogni assistenziali e	
	tenendo conto della situazione organizzativa dell'erogatore.	
	Le eventuali variazioni richieste dall'Azienda dovranno comunque essere ricomprese	
	nel tetto di spesa assegnato e comportano l'aggiornamento del presente accordo	
	contrattuale tramite addendum.	
	L'eventuale eccesso di produzione di prestazioni oltre il tetto di spesa concordato non	
	sarà remunerato.	
	Fermo quanto sopra, e ferma la possibilità di rivisitazione dell'accordo contrattuale di	
	cui all'art. 3, comma 10 bis, lett. a), del D.L. n. 73/2024, convertito con L. n. 107/2024,	

eventuali ulteriori necessità contingenti di assistenza specialistica nelle branche accreditate derivanti da obiettivi e finanziamenti specifici, anche relativi all'abbattimento delle liste d'attesa e al contenimento della mobilità passiva, saranno oggetto di un separato accordo, a termine, con uno specifico budget.

Art. 3 - Presa in carico del paziente

Le parti convengono che con protocollo separato possono essere definite modalità organizzative per garantire la presa in carico del paziente dedicando quota parte del budget già assegnato alle prestazioni necessarie e connesse alla presa in carico, non previamente individuabili per tipologia.

Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale

Il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa, e il possesso dell'accreditamento istituzionale sono presupposti oggettivi per la stipula del presente accordo contrattuale.

Il venir meno dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale comporta la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 15.

La sospensione, totale o parziale dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale determina la corrispondente sospensione, totale o parziale, del presente accordo contrattuale.

La revoca parziale dell'accreditamento istituzionale determina la corrispondente rideterminazione del presente accordo contrattuale.

L'erogatore si impegna al mantenimento e all'adeguamento continuo ai requisiti generali, specifici e di qualità prescritti dalla normativa statale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale per tutta la durata dell'accordo, impegnandosi a comunicare all'Azienda senza ritardo ogni eventuale

loro mutamento, nonché ad adempiere agli obblighi derivanti dalle procedure di autorizzazione e accreditamento.

Restano fermi gli obblighi e i poteri dell'Azienda in materia di vigilanza sul mantenimento dei requisiti stessi ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 - Requisiti di affidabilità morale dell'erogatore

L'assenza di divieti, di cause di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." già dichiarata in sede di istanza di accreditamento istituzionale, è nuovamente autocertificata dall'erogatore - all'atto della sottoscrizione del presente accordo - mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa."

Nei confronti dell'erogatore non devono ricorrere situazioni che determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. L'assenza di condanne con provvedimento definitivo per reati che determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione è nuovamente autocertificata - all'atto della sottoscrizione del presente accordo - mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.

La perdita sopravvenuta di uno o più requisiti tra quelli autocertificati ai sensi del presente articolo, o l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione comporta la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6 - Obblighi dell'erogatore

L'erogatore si obbliga all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del presente accordo ai sensi dell'articolo 1, secondo la tipologia, il volume e le tariffe descritti nell'Allegato 1.

L'erogatore si obbliga, inoltre:

- a) a programmare la propria offerta sanitaria, relativa alle prestazioni oggetto del presente accordo, distribuendola uniformemente, senza soluzione di continuità, nel corso dell'intero anno, e comunque in modo che sia messo a disposizione, per ciascun mese dell'anno, l'equivalente di prestazioni nella misura pari ad un dodicesimo del budget annuale, con una variazione massima concordata con l'Azienda che, in ogni caso, non potrà superare il 30% del budget mensile, garantendo l'apertura puntuale delle agende e per un arco temporale di almeno sei mesi;
- b) al rispetto degli obblighi di pubblicità e degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC;
- c) al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda Ulss, per quanto compatibile assicurandone la diffusione e la conoscibilità tra gli operatori;
- d) al rispetto delle tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- e) all'adempimento con diligenza di quanto richiesto dall'Azienda nell'ambito delle procedure di verifica e controllo ai sensi dell'articolo 9, mettendo a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa necessaria;
- f) al rispetto della disciplina delle incompatibilità del personale secondo l'articolo 7;
- g) al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali sull'utilizzo dei ricettari, se

ed in quanto la struttura sia autorizzata all'utilizzo;

h) al rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva nonché ad attuare, in sinergia con l'Azienda Ulss, politiche di governo della domanda di prestazioni in collaborazione con gli operatori che prestano la loro opera presso l'erogatore stesso;

i) alla piena interoperabilità del proprio centro di prenotazione con il CUP (Centro Unico di prenotazione) aziendale, mettendo a disposizione del sistema CUP le agende relative alle prestazioni oggetto del presente accordo individuate dall'Azienda, per tipologia e volumi, anche per le finalità di cui all'art. 3, fermo restando che non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione;

j) alla piena trasparenza delle agende relative alle prestazioni oggetto del presente accordo in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente;

k) al rispetto della disciplina in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino;

l) a dotarsi di idonea copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";

m) ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione del rischio clinico e sanitario e di sicurezza del paziente;

n) a dotarsi di apparecchiature adeguate rispetto alle prestazioni da erogare;

	Qualora, durante l'esecuzione del presente accordo, sopravvengano cause che rendano	
	temporaneamente impossibile l'erogazione delle prestazioni oggetto del medesimo,	
	l'erogatore s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, adottando al	
	contempo le misure necessarie per garantire agli utenti la continuità assistenziale e per	
	evitare agli stessi disagi.	
	L'erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione	
	ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.	
	L'erogatore si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede	
	nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo	
	amministrativo-contabile.	
	Art. 7 - Incompatibilità	
	L'erogatore si dichiara consapevole che, salve espresse deroghe previste per legge, è	
	fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o come	
	consulenti, personale, medico e non, incompatibile ai sensi dell'art. 4, comma 7 della	
	Legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica." nonché	
	dell'articolo 1, commi 5 e 6 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di	
	razionalizzazione della finanza pubblica.", in quanto dipendente del Servizio Sanitario	
	Nazionale.	
	L'erogatore si dichiara altresì consapevole che, salvo espresse deroghe previste per	
	legge, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,	
	n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle	
	amministrazioni pubbliche", è vietato concludere contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo o attribuire incarichi nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di	
	lavoro ad ex dipendenti dell'Azienda di riferimento territoriale che abbiano esercitato	
	poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda stessa nei confronti	

dell'erogatore.

Qualora l'Azienda o altro Ente preposto accerti situazioni di incompatibilità ai sensi del presente articolo, l'erogatore si impegna a rimuoverle entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di formale contestazione e diffida da parte dell'Azienda o di altro Ente preposto.

In caso di mancata rimozione della situazione di incompatibilità nel termine assegnato, il presente accordo è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 14.

L'assenza di cause di incompatibilità, già dichiarata in sede di istanza di accreditamento istituzionale, è nuovamente autocertificata - all'atto della sottoscrizione del presente accordo - mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 8 – Tutela della privacy

Con la sottoscrizione del presente accordo l'erogatore garantisce il pieno rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", ed in particolare il rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati, riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

L'erogatore si impegna altresì ad adottare e a mantenere misure tecniche organizzative

adeguate atte ad assicurare, in particolare: il rispetto dei diritti e della dignità degli interessati, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la disponibilità dei dati personali trattati, nonché la sicurezza dei sistemi e dei servizi utilizzati nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento.

Art. 9 - Verifiche e controlli

L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sul rispetto del presente accordo ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

Le parti danno atto che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di verifica e controllo potranno riguardare, tra gli altri, anche i seguenti ambiti:

- a) effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto del volume e della tipologia di prestazioni erogabili ai sensi del presente accordo;
- b) regolarità e congruità della documentazione amministrativa attestante le prestazioni erogate, ivi compresa la congruenza tra prescrizioni, prestazioni e tariffe;
- c) piena interoperabilità del sistema di prenotazione dell'erogatore con il sistema del CUP aziendale;
- d) messa a disposizione del sistema CUP aziendale delle agende relative alle prestazioni individuate dall'Azienda, oggetto del presente accordo, e tempestiva apertura delle agende di prenotazione per un arco temporale di almeno sei mesi;
- e) rispetto della programmazione nella distribuzione delle prestazioni nell'arco dell'anno ai sensi dell'articolo 6, lett. a);
- f) tempestiva, regolare e completa implementazione dei flussi informativi previsti e del Fascicolo sanitario elettronico.

L'erogatore prende atto che l'Azienda può attivare, in qualsiasi momento, strumenti di verifica e controllo sulla qualità e sulla sicurezza dell'assistenza prestata e sull'appropriatezza delle prestazioni rese dall'erogatore.

Art. 10 - Obblighi dell'Azienda

L'Azienda si obbliga a:

- a) remunerare le prestazioni erogate secondo il presente accordo, esclusivamente nei limiti stabiliti dalla Regione, secondo le tariffe di cui al Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa. In caso di incremento, a seguito di modificazioni intervenute nel corso dell'anno, dei valori dei tariffari regionali, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento del limite globale di remunerazione, e comporterà l'aggiornamento del presente accordo contrattuale, nel rispetto del tetto di spesa assegnato;
- b) effettuare il pagamento delle prestazioni erogate entro il termine previsto dalla vigente normativa (60 giorni) decorrente dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, fatte salve eventuali sospensioni del termine per lo svolgimento delle verifiche normativamente previste. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 11 - Durata dell'accordo

Il presente accordo è stipulato nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento regionale di determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata da soggetti privati accreditati ed è efficace sino

all'eventuale ridefinizione della programmazione regionale in materia, e comunque nel rispetto della durata massima prevista dalla normativa regionale vigente.

Art. 12 - Recesso

L'erogatore può recedere dal presente accordo solo in caso di cessazione/mutamento dell'attività professionale/d'impresa, dando all'Azienda un preavviso di almeno 90 giorni, durante i quali va garantita la continuità nell'erogazione delle prestazioni.

Il mancato rispetto del periodo del preavviso comporta il pagamento di una penale pari a 1/365 dell'intero budget annuale per ogni giorno di mancato preavviso.

Art. 13 - Eventi modificativi

L'erogatore si impegna al rispetto della disciplina regionale in materia di autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale e vigilanza, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico secondo i quali non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, il soggetto titolare di accreditamento istituzionale non può modificare il proprio assetto giuridico né cedere l'accREDITAMENTO a terzi in assenza di una specifica previsione regionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) o su caratteristiche oggettive (ad es. spostamento sede operativa) deve seguire l'iter previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali in materia.

Art. 14 - Inadempimenti e penali

Nel caso in cui l'erogatore, in ciascun anno di riferimento, non eroghi, per tipologia (individuata per "codice" o per raggruppamento di codici afferenti alla medesima

	branca specialistica) o per volume (“numero prestazioni”) le prestazioni di cui	
	all’Allegato 1, salvo che ciò dipenda da impossibilità per causa a lui non imputabile,	
	gli sarà addebitata una penale pari al valore della tariffa del Nomenclatore tariffario	
	per ciascuna prestazione non erogata.	
	Le prestazioni erogate e non previste nell’Allegato 1 non saranno remunerate.	
	Nel caso in cui l’erogatore escluda parzialmente l’offerta di prestazioni oggetto del	
	presente accordo individuate dall’Azienda ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett i)	
	dall’ambito del sistema di prenotazione CUP aziendale, gli sarà addebitata una penale	
	corrispondente al 70% della tariffa dovuta per ciascuna prestazione erogata e gestita	
	al di fuori del sistema di prenotazione CUP aziendale, salvo che ciò dipenda da	
	impossibilità per causa a lui non imputabile.	
	Qualora l’Azienda rilevi un inadempimento dell’erogatore che possa dar luogo	
	all’applicazione di penali, lo contesta fornendo elementi documentali idonei a	
	suffragare la propria contestazione, assegnando all’erogatore un termine non inferiore	
	a quindici giorni per fornire le proprie controdeduzioni. Ricevute le controdeduzioni,	
	l’Azienda, se ritiene sussistente l’inadempimento, applica le penali previste dal	
	presente accordo. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell’Azienda di chiedere il	
	risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.	
	Art. 15 - Clausola risolutiva espressa	
	Fatte salve le disposizioni normative di settore per le quali sia espressamente prevista	
	la risoluzione del contratto, nonché l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 ove ne	
	ricorrano i presupposti e il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti,	
	il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nei	
	seguenti casi:	
	a) erogazione nell’anno di riferimento, per cause imputabili all’erogatore, delle	

	prestazioni oggetto del presente accordo, per una quantità inferiore al 70%	
	del volume indicato nell'Allegato 1;	
	b) venir meno dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento	
	istituzionale;	
	c) perdita di uno o più requisiti tra quelli autocertificati o accertamento della non	
	veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazioni ai sensi dell'art. 5;	
	d) mancata rimozione, entro i termini previsti, di situazioni di incompatibilità ai	
	sensi dell'articolo 7;	
	e) gravi o ripetuti disservizi imputabili all'erogatore, che pur a fronte di formale	
	contestazione e diffida a conformarsi da parte dell'Azienda non siano stati	
	risolti e che impediscono di garantire la regolare e corretta erogazione delle	
	prestazioni sanitarie di cui all'Allegato 1.	
	Art. 16 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e	
	regionali	
	Salva l'automatica integrazione dell'accordo per effetto di modifiche normative, le	
	parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale	
	laddove ciò sia necessario in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o	
	regionali.	
	Art. 17 - Registrazione	
	Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese di chi richiede	
	la registrazione.	
	Art. 18 - Norma di rinvio	
	Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle	
	norme del Codice civile e alla normativa nazionale e regionale di settore.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	

BRANCA	COD	DESCRIZIONE	TARIFFA	TARIFFA MEDIA	Q.tà	Tariffa * Q.tà
56	89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO	20,60 €		200	4.120,00 €
	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. Non associabile a 93.01.1, 93.01.3, 93.01.4, 93.01.5, 93.01.6, 93.01.7, 93.01.8, 93.01.9, 93.01.A, 93.01.B, 93.01.C, 93.01.D, 93.09.3, 93.09.4 e 93.09.5	28,00 €		1193	33.404,00 €
	93.01.6	VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DEL DOLORE Con l'utilizzo di strumenti di misura validati e/o condivisi a livello scientifico e relativa refertazione. Valutazione delle funzioni corporee secondo ICF (b280-b289). Non associabile a: PRIMA VISITA (89.7C.4), VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE (93.01.1)	11,95 €			
	93.11.1	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE relativa alle "funzioni delle articolazioni, delle ossa e del movimento" secondo ICF dell'OMS e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle protesi, ortesi ed ausili utilizzati e dalle attività terapeutiche manuali. Per seduta di trattamento di 30 minuti. Ciclo massimo di 10 sedute	17,10 €			
	93.11.2	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN DISABILITA' COMPLESSE CON USO DI TERAPIE FISICHE STRUMENTALI DI SUPPORTO relativa alle "funzioni delle articolazioni, delle ossa e del movimento" secondo ICF dell'OMS e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle protesi, ortesi ed ausili utilizzati e dalle attività terapeutiche manuali. Per seduta di trattamento di 60 minuti con almeno 40 minuti di esercizio terapeutico. Ciclo massimo di 10 sedute	34,20 €	23,19 €	9162	212.482,05 €
	93.11.7	ADDESTRAMENTO ALLA RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA, ESERCIZI CALISTENICI Per seduta individuale. Ciclo di 5 sedute	4,20 €			
	93.18.1	RIEDUCAZIONE MOTORIA CARDIO-RESPIRATORIA INDIVIDUALE relativa alle "funzioni dell'apparato cardiovascolare, ematologico, immunologico e respiratorio" secondo ICF dell'OMS. Per seduta di 30 minuti caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle ortesi ed ausili utilizzati. Ciclo fino a 10 sedute	20,70 €			
	93.19.3	TEST DI VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA MOTORIA ALLA LEVODOPA /APOMORFINA Incluso farmaco	51,00 €			
					10555	250.000,00 €

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 28, Reg. (UE) 2016/679

L'**Azienda ULSS n. 7 Pedemontana**, in persona del legale rappresentante Direttore Generale dr. Carlo Bramezza, con sede in via dei Lotti n. 40 Bassano del Grappa, CF e P. I.V.A. n. 00913430245, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (*di seguito anche "GDPR"*)
- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" –

e

La Società Centro Medico di Fisioterapia Srl, in persona del legale rappresentante dott.ssa Rosalia Ravagnin, con sede legale in Via E. Scrovegni 2/A a Padova e sede operativa in Via Cereria 4 a Bassano del Grappa, codice fiscale e partita IVA 00985280288,

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" –
congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- L' Azienda ed il Fornitore hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto "per l'erogazione di prestazioni specialistiche della branca di Medicina Fisica e Riabilitazione" di seguito chiamato semplicemente "Contratto";
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione di tale Contratto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Titolare ha verificato che il Fornitore offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto - l'Azienda intende nominare il Fornitore, che intende accettare, Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare. Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del Contratto, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- diffusione;
- cancellazione e distruzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al Contratto.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati

- dati di natura comune (*identificativi, anagrafici, di contatto, bancari, ecc.*);
- dati particolari *ex art. 9 GDPR (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intese a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona)*;
- dati relativi a condanne penali e reati *ex art. 10 GDPR (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza)*.

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo i dati delle seguenti categorie di interessati:

- candidati;
- dipendenti e rispettivi familiari;
- collaboratori (*somministrati, stagisti, tirocinanti, soggetti in alternanza scuola lavoro, ...*) e rispettivi familiari;
- amministratori e rispettivi familiari;
- sindaci e rispettivi familiari;
- soci non amministratori;
- pazienti / assistiti / utenti del servizio;
- potenziali pazienti/utenti;
- pazienti/utenti;
- fornitori;
- utenti sito web;
- assegnatari di utenze informatiche;

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modificazione dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del Contratto, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al Contratto, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (*di seguito "Provvedimento"*) in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
 - predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (*operazioni di backup e recovery*) dei dati e delle applicazioni;
 - adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia

di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;

- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro Contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Per il Titolare del trattamento, L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana,

Il Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza.

Per integrale accettazione del Responsabile del trattamento,

Centro Medico di Fisioterapia Srl,

La Rappresentante Legale, dott.ssa Rosalia Ravagnin.
